

Corte di Cassazione, Sezione I civile

Sentenza 15 maggio 2007, n. 11104

Integrale

Patto di non concorrenza - Risoluzione del rapporto di lavoro - Dimissioni - Corrispettivo  
- Interpretazione dei contratti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Michele De Luca - Rel. Presidente -

Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -

Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -

Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -

Dott. Stefano MONACI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ur. TLC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ro. via G.G.Be.(...), presso lo studio dell'avvocato Fa.Le., che la rappresenta e difende, giusta delega in atti:

- ricorrente -

contro

Ca.Se., elettivamente domiciliato in Ro. Via Gi.Ro.(...), c/o S. Du. rappresentato e difeso dagli avvocati Lu.Cr., St.Du., giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 764/03 della Corte d'Appello di Milano, depositata il 11/11/03 - R. G. N. 1560/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/07 dal Consigliere Dott. Michele De Luca

udito l'Avvocato Du.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo.

Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da Se.Ga. contro la Ur.Si.S.p.a., della quale era stato dipendente - per ottenere quanto dovuto, a titolo di corrispettivo, in forza del patto di non concorrenza stipulato all'atto dell'assunzione - essenzialmente in base ai rilievi seguenti:

- è ben vero che il patto di non concorrenza reca la clausola, secondo cui "la società si riserva di decidere, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, l'utilizzo del presente patto di non concorrenza";

- tuttavia "la riserva è stata apposta, come risulta letteralmente, per il caso di risoluzione del rapporto da parte della società, che ha predisposto la lettera";

- "in tal caso, infatti, contestualmente al recesso, la società può scegliere di non avvalersi del patto lasciando libero il dipendente nella ricerca del nuovo posto di lavoro";

- "se si vuole interpretare il patto nel senso che la riserva vale anche in caso di dimissioni, si deve ritenere, come il primo giudice, che la stessa sia stata sciolta tardivamente; altrimenti il patto sarebbe nullo perché, a fronte del sacrificio sofferto, non c'è un corrispettivo";

- "la società, infatti, ha sciolto la sua riserva, dopo avere ricevuto comunicazione della risoluzione per dimissioni, quasi alla fine del periodo di preavviso, quando Ga., nella ricerca del nuovo posto di lavoro con le limitazioni previste dal patto, aveva ormai subito quel pregiudizio che il corrispettivo ha la finalità di compensare";

- "la società non può sottrarsi al pagamento dopo che il lavoratore si è attenuto agli obblighi a suo carico previsti";

- "né vale invocare il principio della efficacia reale del preavviso, dal momento che, trattandosi di interpretare una pattuizione intervenuta tra le parti, si deve ricercare il significato più coerente con l'oggetto della pattuizione e più rispondente alle finalità del patto stesso";

- "non è vero che il patto di non concorrenza era destinato a funzionare solo per il periodo successivo al rapporto; se la società avesse preso l'iniziativa di risolvere il rapporto, infatti, sarebbe stato suo primario interesse garantirsi che il lavoratore, nel periodo di preavviso, non si sarebbe offerto alla concorrenza, sfruttando il bagaglio professionale e le informazioni acquisite in dieci anni di lavoro";

- "il massimo interesse alla corretta esecuzione del patto sussiste proprio nel momento di ricerca del posto di lavoro, perché è impossibile fare concorrenza quando la nuova attività è fuori dall'ambito operativo del datore di lavoro";

- "quanto all'entità del corrispettivo, la clausola, con la locuzione retribuzione annua maturata all'atto di uscita dell'azienda, intende riferirsi alla retribuzione, di cui gode il lavoratore in relazione alla qualifica raggiunta alla cessazione del rapporto; diversamente, il corrispettivo dipenderebbe dal momento dell'anno in cui avviene la risoluzione, senza alcun senso logico, trattandosi di un risarcimento fisso forfettizzato";

- "le contestazioni della società, con riferimento alle altre pretese del lavoratore, sono generiche in primo grado, in violazione dell'art. 416 c.p.c. a fronte delle specifiche domande del ricorrente, e lo sono ancora in appello";

- "in particolare, con riguardo al benefit dell'auto, per il cui uso privato il lavoratore ha documentato di essere stato autorizzato".

Avverso la sentenza d'appello, la Ur. TLC S.p.a. (già Ur. Si. S.p.a.) propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

L'intimato Se.Ga. resiste con controricorso.

Motivi della decisione.

I. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2125 c.c.) - Ur. TLC S.p.a. (già Ur.Si. S.p.a.) censura la sentenza impugnata - per avere ritenuto che l'attuale ricorrente avesse manifestato la volontà di non avvalersi del patto di non concorrenza tardivamente, "quando Ga., nella ricerca del nuovo posto di lavoro con le limitazioni previste dal patto, aveva ormai subito quel pregiudizio che il corrispettivo ha la finalità di compensare" - sebbene il patto di non concorrenza abbia ad oggetto il divieto per il lavoratore di svolgere attività concorrenziale, rispetto a quella del datore di lavoro, soltanto "per il tempo successivo alla cessazione del contratto (art. 2125 c.c.)", che coincide temporalmente con la scadenza del periodo di preavviso.

Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2118 c.c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere ritenuto che "il termine, entro il quale parte datoriale avrebbe potuto tempestivamente rendere nota la propria volontà di non avvalersi del patto di non concorrenza, debba essere individuato nella comunicazione delle dimissioni da parte del dipendente", in quanto il "momento della risoluzione del rapporto", di cui alla clausola F del patto di non concorrenza, "coinciderebbe con il momento in cui acquista efficacia il recesso del prestatore di lavoro" - sebbene "il periodo di preavviso costituisc(a) parte integrante del rapporto di lavoro subordinato, che prosegue, quindi, nella permanenza di tutte le obbligazioni gravanti sulle parti e che si estingue, pertanto, allo spirare della scadenza di tale termine".

Con il terzo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362 c.c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere ritenuto, all'esito della interpretazione della clausola F ("la società si riserva di decidere, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, l'utilizzo del presente patto di non concorrenza"), che "non è vero che il patto di non concorrenza era destinato a funzionare solo per il periodo successivo al rapporto" - sebbene si tratti di "una conclusione inaccettabile cui la Corte d'appello è pervenuta per effetto dell'inosservanza dei canoni ermeneutica codicisticamente previsti ed, in particolare, della regola dell'interpretazione letterale (art. 1362 c.c.)".

Con il quarto motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1331, in relazione all'art. 2125 c.c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere omesso di considerare che, in forza della clausola F ("la società si riserva di decidere, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, l'utilizzo del presente patto di non concorrenza"), le parti avevano inteso stipulare una "convenzione di opzione (così Cass. civ., sez., lav., 24.3.1980, n. 1968)" - con la conseguenza che la propria "decisione (...) di non avvalersi del patto di non concorrenza (ossia la mancata accettazione della dichiarazione proveniente dalla parte vincolata, cioè il signor Ga.) ha interrotto il completamento della fattispecie a formazione successiva, quale è l'opzione, impedendo il perfezionarsi del patto di non concorrenza".

Con il quinto motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362 c.c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere ritenuto che "la clausola, con la locuzione retribuzione annua maturata all'atto di uscita dell'azienda, intende riferirsi alla retribuzione, di cui gode il lavoratore in relazione alla qualifica raggiunta alla cessazione del rapporto; diversamente, il corrispettivo dipenderebbe dal momento dell'anno in cui avviene la risoluzione, senza alcun senso logico, trattandosi di un risarcimento fisso forfettizzato" - sebbene la stessa clausola ("a titolo di corrispettivo per l'obbligo di non concorrenza (...) la Ur. sud S.p.a. s'impegna ad erogare al signor Ga.Se. una somma pari al 30% della retribuzione annua maturata all'atto della cessazione dell'attuale rapporto di impiego") - sulla base del rilievo che "l'aggettivo "annua", letto congiuntamente alla successiva locuzione "all'atto di uscita dell'azienda", non può che riferirsi all'anno in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro" - andasse interpretata nel senso che "il giudice di merito avrebbe dovuto considerare, al fine della liquidazione del corrispettivo del patto di non concorrenza, la retribuzione inerente i mesi dell'anno in cui è intervenuta la risoluzione del rapporto lavorativo fino al momento della cessazione dello stesso".

Con il sesto motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 115 e 116 c.p.c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere ritenuto che "le contestazioni della società, con riferimento alle altre pretese del lavoratore, sono generiche in primo grado, in violazione dell'art. 416 c.p.c. a fronte delle specifiche domande del ricorrente, e lo sono ancora in appello" - ponendo, quindi, a base della decisione, "esclusivamente ed acriticamente i conteggi predisposti da controparte", sebbene fossero sforniti di "qualsiasi valenza probatoria", non essendo stati, da un lato, acquisiti al processo prove orali o documentali a tale proposito e, peraltro, potendo essere "considerati pacifici (soltanto) quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli esplicitamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione di censura assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza".

Il ricorso non è fondato.

2. Invero l'interpretazione dei contratti costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13543, 7973/2002, 8324/95, nonché 13486/2005, 12494/99) - e, come tale, può essere denunciata, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss. c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.) oppure per vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), con l'onere per il ricorrente, tuttavia, di indicare specificamente il punto ed il modo in cui l'interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, non potendosi, invece, limitarsi a contrapporre - inammissibilmente - interpretazioni o argomentazioni alternative - o, comunque, diverse - rispetto a quelle proposte dal giudice di merito.

I canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 - 1371 c.c.), poi, sono governati da un principio di gerarchia - desumibile dal sistema delle stesse regole - in forza del quale - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 20660/2005, 20272, 13392, 11921/2004, 15371, 8411, 7548/2003, 4680/2002, 9636/2001, 4815/98) - i canoni strettamente interpretativi (art. 1362 - 1365 c.c.) prevalgono su quelli interpretativi-integrativi (art. 1366 - 1371 c.c.) - quale va considerato anche il principio dell'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.), sebbene questo rappresenti un punto di sutura fra i due gruppi di canoni - e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti.

Nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi (art. 1362 - 1365 c.c., cit), poi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole (di cui all'art. 1362, 1° comma c.c.), con la conseguenza che - quando quest'ultimo canone risulti sufficiente - l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa.

Solo all'esito della corretta applicazione dei canoni strettamente interpretativi (art. 1362 - 1365, cit.) - e di quello letterale, che ne risulta prioritario (di cui all'art. 1362, 1° comma, c.c.) - compete, poi, al giudice di merito ogni opzione ermeneutica, nonché l'accertamento circa la (eventuale) insufficienza degli stessi canoni - e la conseguente necessità di ricorrere, in via sussidiaria, agli altri (di cui agli art. 1362, 2° comma - 1365 e, gradatamente, 1366 - 1371 c.c., cit.) - per identificare, nel caso concreto, la comune intenzione delle parti.

La sentenza impugnata si uniforma ai principi di diritto enunciati - in materia di interpretazione dei contratti - e non merita le censure - che le vengono mosse con i primi cinque motivi di ricorso - neanche sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5. c.p.c.).

3. Infatti non risulta investita dal ricorso l'interpretazione - dichiaratamente letterale - del patto di non concorrenza inter partes, nei termini seguenti:

- è ben vero che il patto di non concorrenza reca la clausola, secondo cui "la società si riserva di decidere, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, l'utilizzo del presente patto di non concorrenza";

- tuttavia "la riserva è stata apposta, come risulta letteralmente, per il caso di risoluzione del rapporto da parte della società, che ha predisposto la lettera";

- "in tal caso, infatti, contestualmente al recesso, la società può scegliere di non avvalersi del patto lasciando libero il dipendente nella ricerca del nuovo posto di lavoro"-

La prospettata conclusione - in quanto riposa su interpretazione, dichiaratamente letterale, da sola sufficiente a sorreggere la decisione sul punto - rende l'operazione ermeneutica utilmente, quanto definitivamente, conclusa.

Risultano, di conseguenza, prive di qualsiasi rilievo le opzioni interpretative - fondate su canoni ermeneutici gerarchicamente subordinati - alle quali sembrano limitate le censure, sul punto, di parte ricorrente.

Peraltro la Corte è dispensata dal prendere posizione sulla questione se l'interpretazione alternativa - proposta da parte ricorrente, peraltro inammissibilmente - consenta al datore di lavoro al datore di lavoro il cecesso unilaterale dal patto di non concorrenza e ne comporti, perciò, la nullità (sul punto, tuttavia, vedi, per tutte, Cass. n. 9491 del 2003).

Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata - laddove ha confermato il riconoscimento del diritto dell'attuale resistente ad ottenere dal proprio datore di lavoro (ed attuale ricorrente) quanto dovuto, a titolo di corrispettivo, in forza del patto di non concorrenza stipulato

tra le stesse parti - non merita, quindi, le censure che, sul punto, le vengono mosse con i primi quattro motivi di ricorso.

Tanto basta per rigettare - perché infondati - gli stessi motivi.

Parimenti infondato risulta, tuttavia, anche il quinto motivo.

4. Al fine della liquidazione del quantum debeatur, la sentenza impugnata, infatti, ha proposto l'interpretazione - relativa alla clausola, sul punto, del patto di non concorrenza inter partes - nei termini seguenti:

"quanto all'entità del corrispettivo, la clausola, con la locuzione retribuzione annua maturata all'atto di uscita dell'azienda, intende riferirsi alla retribuzione, di cui gode il lavoratore in relazione alla qualifica raggiunta alla cessazione del rapporto; diversamente, il corrispettivo dipenderebbe dal momento dell'anno in cui avviene la risoluzione, senza alcun senso logico, trattandosi di un risarcimento fisso forfetizzato".

Lungi dal denunciare specificamente il punto ed il modo in cui l'interpretazione stessa si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, parte ricorrente si limita, tuttavia, a contrapporre - inammissibilmente - una interpretazione diversa sul medesimo punto.

Tanto basta per rigettare il quinto motivo di ricorso.

Parimenti va rigettato, tuttavia, anche il sesto motivo.

5. Invero, nel rito del lavoro, l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda dell'attore, come pure delle eccezioni e delle difese del convenuto - anche al fine di rilevare la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto azionato (vedi Cass. n. 27833/2005) - integra un tipico accertamento in fatto, come tale riservato al giudice di merito - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 27833/2005, cit., 12650/2003, 10689/94, 12259/2002, 6543/79) - e sindacabile, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.)

Ora non pare fondatamente censurata - sotto l'unico profilo deducibile in sede di legittimità - l'interpretazione di atti e comportamenti delle parti - che la sentenza impugnata propone - nei termini seguenti:

"le contestazioni della società, con riferimento alle altre pretese del lavoratore, sono generiche in primo grado, in violazione dell'art. 416 c.p.c, a fronte delle specifiche domande del ricorrente, e lo sono ancora in appello";

"in particolare, con riguardo al benefit dell'auto, per il cui uso privato il lavoratore ha documentato di essere stato autorizzato".

Pertanto gli stessi fatti - in coerenza con il principio di non contestazione - devono ritenersi ammessi e, perciò, pacifici - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine la sentenza 17 giugno 2004, n. 11353 delle sezioni unite civili di questa Corte, i precedenti ivi citati e la consolidata giurisprudenza successiva della sezione lavoro, quale, per tutte, la sentenza n. 10111 del 2 maggio 2006) - e possono, quindi, essere posti a fondamento della decisione, dispensando dall'onere probatorio la parte che ne sia gravata (ai sensi dell'art. 2697 c.c.).

Alla luce del principio di diritto ora enunciato, la sentenza impugnata non merita neanche le censure, che le vengono mosse con il sesto motivo di ricorso.

Tanto basta per rigettare lo stesso motivo.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza (art. 385, 1° comma, e 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in euro 23,00, oltre euro 2.000 (duemila) per onorario.